



CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

N. di Registro 62

del 30/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica presso la Casa Comunale. Eseguito l'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	Presente	Assente
1. MILANI VALTER	Si	
2. AGUGIARO FEDERICA	Si	
3. MAZZON DEBORA	Si	
4. LOVISON DANIELA		Si
5. ZAMBON ACHILLE	Si	
6. TONIATO STEFANO	Si	
7. CAVINATO CRISTINA	Si	
8. TREVISAN FRANCO	Si	
9. CALLEGARI IGOR	Si	
10. PIANA LINDA	Si	
11. BIZZOTTO NICOLA	Si	
12. BETTELLA LORENZO	Si	
13. BERGAMIN MAURIZIO ORESTE		Si
14. MENEGHELLO SABRINA	Si	
15. BASSANI GRAZIANO PAOLO	Si	
16. BELLOT ROMANET FEDERICO		Si
17. BIASIO MASSIMO		Si
TOTALE	13	4

Consiglieri assegnati n. 17
Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri in carica n.17
Consiglieri assenti n. 04

Partecipa alla seduta il Segretario, Dott.ssa Sandra Trivellato, che cura la verbalizzazione ai sensi dell'art. 97 comma 4°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Il Presidente, Dott.ssa Federica Agugiario, ai sensi dell'art. 16 bis dello Statuto, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta chiamando all'ufficio di scrutatori i consiglieri Piana Linda - Toniato Stefano - Bassani Graziano Paolo.

PROPOSTA DI DELIBERA:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che «... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836, «A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;
- ai sensi del comma 847 del medesimo art. 1, «Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68»;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 8/2020 ha disposto che «Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;

Vista la disposizione del comma 821 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

«Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 3/3/2011;
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19/5/1995;
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 27 novembre 2019, di "Modifica delle tariffe ai fini dell'applicazione C.O.S.A.P. – Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche" – per l'anno 2020";
- Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 27 novembre 2019, di "Conferma delle tariffe ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020";

Vista la disposizione contenuta nel comma 817, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019: «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*»;

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale prevede che: «*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*»;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

Visti:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 *bis* dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 laddove stabilisce che: «*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*»;
- l'art. 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Dato Atto che il regolamento del canone unico non necessita del parere dell'organo di revisione, perché questo è necessario (art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000) solo sui regolamenti di applicazione dei tributi locali;

PROPONE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-836, composto di n. 8 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000.
6. Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
- 7.- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 stante l'opportunità e l'urgenza di dare corso agli adempimenti previsti per l'applicazione del canone;
- 8.- Di dare atto che al presente atto è allegato il documento denominato Allegato A).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

PRESIDENTE

Per i punti 4 e 5 propongo un'unica discussione e due votazioni separate. Chiedo se ci sono opposizioni.

L'Assemblea non registra alcuna opposizione, quindi viene data la parola all'assessore Bettella.

ASSESSORE BETTELLA

Dobbiamo tornare indietro nel tempo, alla Finanziaria 2020 e quindi approvata, fino al 2019 , che all'articolo 1 commi 816 e 836 ha istituito un nuovo canone patrimoniale, che nelle intenzioni del legislatore deve sostituire quelle che per noi sono Cosap e imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni .

Per molto tempo nel corso del 2020 ci siamo interrogati su quale era il senso di questa disposizione che metteva insieme due imposte che hanno sostanzialmente dei presupposti completamente differenti. Aggiungo e quindi mi collego anche al quinto punto all'ordine del giorno, che i commi da 837 a 845 hanno ulteriormente frazionato quella che per noi era la Cosap, istituendo un canone per la concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati . Quindi i mercati sono stati enucleati nel resto della Cosap.

È intervenuto poi il Covid nel corso d'anno e quindi questa discussione è stata un pochino abbandonata anche se nell'aria si aspettava una proroga al 2022 o quantomeno la possibilità di seguire questa normativa in modo facoltativo.

La stessa Anci ha fatto molte pressioni sul governo e di fatto siamo arrivati a fine anno e questa proroga non c'è stata e ancora ci si domanda qual è il senso di questa nuova impostazione .

Tant'è che anche noi dal 2021 dobbiamo entrare in questa ottica e uno dei problemi principali per noi era quello che riguardava la gestione della riscossione di questo canone unico. Voi sapete che per il nostro Comune la Cosap è gestita internamente dagli uffici e mentre l'imposta delle pubblicità e pubbliche affissioni è affidata ad Abaco e quindi non si capiva se anche l'affidamento del nuovo canone dovesse essere unico oppure si poteva mantenere separatamente .

Fino a pochi giorni fa, quando è arrivata una risoluzione del Ministero delle Finanze del 18 dicembre che sostiene che essendo il canone unico comunque legato a due fattispecie che hanno due presupposti diversi è possibile continuare a regolamentare le attività di accertamento e riscossione, comunque di gestione delle entrate in modo separato.

Quindi di fatto è possibile continuare a gestire la parte canone unico relativo all'occupazione dello spazio per quanto riguarda l'attività degli uffici e l'imposta sulla pubblicità invece mantenerla comunque in gestione ad Abaco. Ovviamente questa è una decisione che non si poteva prendere all'ultimo momento e con gli uffici abbiamo deciso di esplorare con Abaco la possibilità comunque, in un senso o nell'altro, di affidare anche il canone relativo alla parte del canone occupazione spazio per l'anno 2021 in modo sperimentale a tariffa agevolata: ovviamente all'inizio di dicembre non sapevamo ancora se si poteva fare o no. Quindi abbiamo detto proviamo a esplorare questa cosa e fateci un prezzo comunque interessante e verificheremo a fine anno quali sono i benefici per noi come Comune, come possibilità di liberare risorse e come possibilità di efficientamento nella gestione e anche nel rapporto con gli utenti.

Quindi anche come Giunta abbiamo già dato l'indirizzo per affidare ad Abaco anche la gestione di Cosap spazi e anche Cosap mercati, quella che adesso è canone unico sezione occupazione spazio e canone per l'occupazione dei mercati.

Quello che rimaneva da fare e che rimane ancora da fare come Comune è la predisposizione del regolamento che disciplina questo nuovo canone. Ovviamente ci sono ancora molti spazi e dubbi su come deve essere fatto perché la normativa dà nuove indicazioni, nuove limitazioni e nuove possibilità anche di esenzione .

Quindi la scelta che abbiamo operato in collaborazione con gli uffici e con Abaco è quella di definire due regolamenti minimali che di fatto rimandano alle normative di legge e alle normative attuali in materia di Cosap / imposta sulla pubblicità, per non avere dei buchi diciamo temporali dal primo gennaio e fino a quando riusciremo ad approvare il nuovo regolamento.

Quindi quello che vedete questa sera, l'allegato al punto 4, è il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale che consentirà di gestire eventuali domande che possono pervenire per l'occupazione dello spazio e per la pubblicità dal primo gennaio.

Se vedete è molto asciutto e quindi all'articolo 2 si rinvia direttamente alle norme della Finanziaria 2020 articoli da 816 a 836, mentre per quanto riguarda i due percorsi, quello dell'occupazione ex Cosap e quello della diffusione di messaggi pubblicitari, si rinvia ai regolamenti che sono attualmente vigenti in materia di Cosap e di pubblicità .

Così pure anche per le tariffe: la normativa prevede l'invarianza delle tariffe, salvo naturalmente la possibilità di modificarle ma rispetto alla situazione attuale siccome le tariffe sono anche modificate nel loro presupposto, la trasformazione tra vecchia e nuova tariffa deve avvenire a invarianza di gettito, salvo l'approvazione di nuove tariffe che sarà fatta comunque nel mese di gennaio con atto allegato al bilancio . Il bilancio di previsione prevede comunque una invarianza delle tariffe.

Fino al momento in cui sarà comunque definita la nuova tariffa di questo canone unico si applicheranno le tariffe vigenti in materia di Cosap e imposta pubblicità vigenti fino al 31-12-2020, così pure per evitare buchi diciamo temporali. Solo per l'anno 2021, in caso di continuazione di proroga del canone dei messaggi pubblicitari, che normalmente viene fatta col pagamento entro il 31 gennaio, solo per il 2021 il suddetto termine è stato spostato al 31 marzo, in modo da avere per quella data tutte le carte in regola .

Abbiamo preferito anche, all'articolo 6, specificare che le esenzioni attualmente in vigore, compresa quella per i passi carrabili, rimangono valide anche dal 2021 e poi, all'articolo 7, le norme transitorie per l'esposizione pubblicitarie e le occupazioni temporanee a cavallo di anno .

Questa è la prima proposta di regolamento. Per quanto riguarda la seconda, quella che riguarda le aree mercatali, siamo ancora più asciutti e all'articolo 2, come prima, si rinvia alle disposizioni di legge, articolo 1 commi da 837 e 845 della legge 160/2019, mentre il regolamento prevede il rinvio, laddove non in contrasto con la Finanziaria 2020, alle disposizioni del regolamento attualmente vigente in materia di Cosap, così pure in materia di tariffe al successivo articolo 4.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? La parola al Cons. Bassani.

CONSIGLIERE BASSANI

Ringrazio l'Assessore Bettella per quanto ci ha detto , è stato molto chiaro ed esaustivo e completo. Purtroppo queste cose le apprendiamo solo adesso e nella convocazione del consiglio c'erano soltanto quei due scarni regolamenti allegati, quindi bastava dieci minuti in una commissione per dire queste cose e saremmo stati anche d'accordo nel votare a favore .

Però con queste pochissime informazioni non è possibile per noi fare altro che astenerci dal voto perché tutte queste cose interessanti che ci ha detto le apprendiamo solo adesso. Capisco che il periodo è particolarmente difficile perché penso che in Comune sia complicato anche ogni giorno vivere e decidere, però il ruolo delle commissioni è senz'altro importante , o meglio dipende il fatto che siano convocate o meno anche dimostra quanto è importante per voi condividere eventualmente queste cose, anche con chi in questo caso non vi ha votato.

Quindi se possibile bastavano anche dieci minuti di commissione in qualche maniera per condividere un po' informazioni su tanti argomenti di questa sera, perché non è un'opzione se convocare o meno la commissione. Direi che è un dovere della maggioranza convocarla, poi per

rispetto anche un po' di tutti.
Comunque dichiariamo il nostro voto di astensione.

PRESIDENTE
Sindaco.

SINDACO

Mi permetto di dire che l'ultima Commissione affari generali, su indicazione dei capogruppo che sono stati sentiti, si è deciso di non farla in considerazione della maggior parte degli argomenti tecnici di questa, c'è stato un contraddittorio e una scelta di non fare questa commissione .

E quindi uno scambio anche se informale c'è stato: di solito ci si trovava con l'occasione al martedì per la revisione e la modifica dello statuto. Il periodo è stato intenso sia per chi ha attività professionali proprie magari, sia per impegni di lavoro anche ordinari e quindi anche l'ultima commissione è saltata per questo .

Siamo al 30 di dicembre e quindi i tempi di fine anno sono stati questi. Sul fatto dell'importanza delle commissioni mi trovi perfettamente d'accordo: parlo da sindaco su questo ma le commissioni posso dire anche in tema affari generali ne abbiamo fatte moltissime ed è un momento importante, perché poi sappiamo bene che il consiglio comunale è il momento in cui non si arriva alla vera modifica strutturale di un atto, cioè si modifica o si emenda qualcosa ma l'atto ha già passato dei setacci di confronto ulteriori .

Però era solo una precisazione per l'ultima commissione che non c'è stata in materia e anche a fronte di alcune urgenze che c'erano: l'ordine del giorno del consiglio comunale con la scadenza dei 5 giorni di convocazione. Questa settimana è quella che ha dato più opportunità per un confronto ulteriore e un approfondimento.

PRESIDENTE
Ass. Bettella per la replica.

ASSESSORE BETTELLA

Ringrazio il Consigliere Bassani e accetto volentieri la critica, ma per quanto riguarda il discorso commissioni, per quello che mi riguarda, spesse volte sono stato chiamato proprio a spiegare argomenti del consiglio, quindi non so perché questa, probabilmente c'erano altre problematiche, ma normalmente è un'attività che viene fatta.

Per quanto riguarda invece in particolare questi regolamenti mi rendo conto che non c'è stata condivisione ma è semplicemente un rinvio alle norme di legge e il regolamento lo affronteremo anche insieme nel mese di gennaio. Questo è un rinvio per un buco normativo e ci si aspettava veramente da parte di tutti una proroga di questa cosa perché nessuno era pronto su queste problematiche. Quindi qui stiamo mettendo un puntino per arrivare al risultato che sarà successivo. E' solo un rinvio per non rimanere scoperti se dal 1 gennaio qualcuno giustamente richiede una occupazione spazio piuttosto che l'occupazione dello spazio pubblicitario.

PRESIDENTE
Cons. Bassani.

CONSIGLIERE BASSANI

Siccome sono documenti importanti sia per il mercato ma anche per il mercatino per la pro loco, mi auspico che a gennaio si possa fare la commissione.

Io sono consigliere da un mese e mezzo e non ho ancora avuto il piacere di partecipare a nessuna commissione. Per carità probabilmente non sono state fatte nel frattempo, ma comunque auspico che a gennaio ci si possa trovare almeno per capire di più su questi temi.

ASSESSORE BETTELLA

Non riguarda il mercatino dell'antiquariato ma stiamo parlando dei mercati del venerdì piuttosto che della Fiera di San Martino.

Siamo in fase di rinnovo della convenzione e ci stiamo orientando su un canone di concessione complessivo e quindi esulerà dalla Cosap.

PRESIDENTE

La parola al Cons. Meneghello.

CONSIGLIERE MENEGHELLO

Solo una precisazione perché il nostro capogruppo si è confrontato con noi sull'opportunità o meno di aderire all'invito: l'ordine del giorno della capigruppo era la ricognizione delle società partecipate e la modifica della convenzione sul segretario comunale. Il 22 di dicembre ancora non era confermato se sarebbero approdati questi due regolamenti.

Per cui giusto per precisare che la volontà di confrontarsi da parte nostra c'è sempre e quindi se è venuta meno in quell'occasione lì perché ci siamo trovati invece che 2 punti, 7 punti all'ordine del giorno Dal 22 di dicembre abbiamo avuto le veline il 24 di dicembre, per cui il tempo di valutarle. Ci sono tutta una serie di informazioni tecniche che abbiamo acquisito stasera che a nostro avviso hanno comunque il profilo di indicazioni e anche scelte che magari avremmo piacere di discutere in commissione, visto che è solo una bozza; perché di fatto queste sono tre pagine di regolamenti, regolamenti che noi siamo sempre stati favorevoli ad approvare perché non ci siamo mai sottratti alla approvazione dei regolamenti che riteniamo utili anche allo svolgimento delle funzioni, non solo degli uffici ma anche ovviamente delle associazioni o della regolamentazione stessa del territorio, sulla base di quello che prevede la legge .

Per cui ben volentieri siamo disposti anche a collaborare eventualmente per rivederli positivamente in una prossima revisione.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone ai voti la suesposta proposta.

In conformità dell'esito di apposita votazione espressa in forma palese da n. 13 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Bassani, Meneghello)

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge n. 160/2019, art. 1, commi 816-836, composto di n. 8 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
3. Di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. Di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000.
6. Di dichiarare che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
7. Di dare atto che al presente atto è allegato il documento denominato Allegato A).

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'opportunità e l'urgenza di dare corso agli adempimenti previsti per l'applicazione del canone, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 con apposita votazione espressa in forma palese da da n. 13 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti che dà il seguente risultato:

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Bassani, Meneghello)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE N. 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Federica Agugiario

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Sandra Trivellato

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 07/03/2005 e s.m.i.)